

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1046 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Claudio AMENDOLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO AMENDOLA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Scafatese Calcio 1922, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 30, comma 1 e 4, dello Statuto F.I.G.C., per aver presentato, eludendo il vincolo di giustizia, al Giudice di Pace di Torre Annunziata un ricorso per Decreto Ingiuntivo nei confronti della società F.C.D. Rossoblù Potenza e ciò in assenza di formale autorizzazione da parte del Consiglio Federale della F.I.G.C.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio AMENDOLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di tre mesi e quindici giorni di squalifica per il Sig. Claudio AMENDOLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina